

PROTOCOLLO D'INTESA

Il giorno 1° agosto 2000, presso la sede della Confartigianato del Veneto, in Marghera Venezia si sono incontrate

- la CONFARTIGIANATO del Veneto, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero e dal Presidente della Federazione dell'Edilizia Paolo Fagherazzi, assistiti dal Segretario generale Renato Mason e dal responsabile della divisione per le relazioni sindacali Francesco Rizzardo;
- la CNA del Veneto, rappresentata dal Presidente Renato Moro, assistito dal Segretario generale Gianfranco Castellani, dai Presidenti regionali della ASSOEDILI e ANSE Marcello Splendore e Roberto Strumendo, dal signor Sandro Martin e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;
- la CASA Veneto rappresentata dal Presidente Daniele Tollin, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;




e

- la FILCA CISL regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Franco Lorenzon e dal signor Armando Capovilla;
- la FILLEA CGIL regionale del Veneto, rappresentata dal Coordinatore regionale Michele Carpinetti;
- la FENEAL UIL regionale del Veneto, rappresentata dal Coordinatore regionale Alberto Ghedin.

Le parti

- vista la richiesta del 26 maggio 2000, avanzata dalle OO.SS. regionali Filca-CISL, Fillea-CGIL, Feneal-UIL, di aggiornamento e modifica delle assistenze e delle prestazioni erogate dalle Casse Edili Artigiane venete come definite nell'accordo regionale sottoscritto dalle parti medesime il 28 novembre 1994;
- ribadiscono la necessità che le Casse Edili assicurino l'uniformità dei trattamenti, delle prestazioni e delle assistenze nel quadro del condiviso obiettivo dell'omogeneizzazione del settore e della reciprocità tra le diverse Casse Edili;

convengono quanto segue:

1. Premio giovani per ingresso nel settore

Con decorrenza 1 ottobre 2000 il premio per l'ingresso dei giovani nell'edilizia artigiana è pari a L. 360.000. Detto premio è dovuto dalle Casse Edili Artigiane venete una sola volta ai giovani, previa domanda del lavoratore interessato, quando sussistano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) primo lavoro alle dipendenze di una impresa edile;
- b) ingresso nel sistema delle Casse Edili Artigiane venete;
- c) un anno di anzianità di lavoro edile;
- d) almeno 1050 ore di attività conteggiate secondo i criteri di computo dell'A.P.E.;
- e) un'età all'atto della domanda non superiore a 25 anni compiuti.

La domanda per ottenere la prestazione dovrà essere avanzata dal lavoratore alla Cassa Edile Artigiana Veneta presso la quale è iscritto o sia stato iscritto al momento del compimento dell'anno di anzianità.

Detta domanda dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio di decadenza di 180 giorni dal compimento dell'anno di anzianità di cui alla lettera c) che precede, corredata dalla documentazione consistente nella fotocopia del libretto di lavoro che le aziende sono tenute a rilasciare e nella fotocopia dei prospetti paga relativi all'anno di anzianità.

In alternativa ai requisiti di cui alla lettere a), d) ed e) di cui sopra il diritto alla percezione del premio spetta ai giovani lavoratori dipendenti da aziende artigiane edili di età non superiore a 29 anni che abbiano frequentato corsi per l'acquisizione di professionalità edile per almeno 150 ore nell'anno successivo alla data di assunzione e non abbiano maturato il diritto alla percezione di prestazioni A.P.E.. In tal caso la domanda dovrà essere inoltrata, sempre nel termine perentorio di 180 giorni dal compimento dell'anno di anzianità di cui alla lettera c) che precede, corredata dalla documentazione relativa all'avvenuta frequenza dei corsi.


Per i lavoratori potenzialmente aventi diritto alla prestazione sopra disciplinata le parti convengono che si tratti di operai, apprendisti operai e lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro per l'acquisizione di qualifiche operaie.

2. Premio giovani per permanenza nel settore

Con decorrenza 1 ottobre 2000 è riconosciuto a favore dei giovani inseriti nell'edilizia artigiana ed iscritti alla CEAV/CEVA da tre anni consecutivi, un ulteriore premio di L. 600.000; tale premio compete ai dipendenti che al momento della richiesta non abbiano superato i 29 anni di età.

Il termine di presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato è fissato, come per il premio 1, in 180 giorni.

Il premio 1 e 2 sono cumulabili tra loro.



3. Contributo per i figli studenti

Con decorrenza 1 ottobre 2000 i lavoratori iscritti alle Casse Edili Artigiane venete hanno diritto ad ottenere, previa domanda documentata, l'attribuzione di contributi di studio per i figli a carico nelle seguenti misure:

- a) L. 250.000 per la frequenza di corsi di scuola media inferiore;
- b) L. 350.000 per la frequenza di corsi di formazione professionale legalmente riconosciuti al termine dei quali sia previsto il conseguimento del diploma o dell'attestato di qualifica;
- c) L. 500.000 per la frequenza di corsi di scuola media superiore;
- d) L. 800.000 per la frequenza di corsi universitari, limitatamente alla durata legale dei corsi stessi, con esclusione degli anni considerati dall'ordinamento degli studi "ripetenti" o "fuori corso".

Per l'ottenimento delle suddette prestazioni, le domande debbono essere presentate, corredate dalla certificazione dell'avvenuta frequenza, nel termine perentorio del 30 settembre di ogni anno (es.: per l'anno scolastico 2000/20001 entro il 30.09.2001).

4. Premio matrimoniale

I lavoratori iscritti alle Casse Edili Artigiane venete che abbiano contratto matrimonio in costanza di rapporto di lavoro dopo il 1 ottobre 2000 hanno diritto ad ottenere, previa domanda documentata, l'attribuzione di un premio in misura pari a L. 800.000.

La domanda dovrà essere presentata nel termine perentorio di 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio.

5. Acquisto della prima casa

Ai lavoratori iscritti alle Casse Edili Artigiane venete da tre anni continuativi, che abbiano ottenuto o maturato il diritto all'erogazione dell'A.P.E. nel biennio antecedente alla data di presentazione della richiesta e che abbiano contratto mutui con Istituti di Credito per l'acquisto della prima casa dopo il 1 ottobre 2000, viene erogato, previa presentazione di richiesta documentata, un contributo una tantum nelle seguenti misure:

- L. 1.500.000 per mutui superiori a L. 25.000.000;
- L. 2.000.000 per mutui superiori a L. 50.000.000;
- L. 3.000.000 per mutui superiori a L. 100.000.000.

La domanda dovrà essere presentata dal lavoratore quando in possesso della necessaria documentazione, e comunque entro 180 giorni dalla contrazione del mutuo.



6. Protesi, cure e visite acustiche, oculistiche e ortopediche

Con decorrenza 1 ottobre 2000, il lavoratore iscritto alla CEAV o alla CEVA, il coniuge ed i figli a suo carico hanno diritto ad una integrazione dell'eventuale prestazione pubblica per protesi, cure e visite acustiche, oculistiche ed ortopediche nelle misure e nei limiti che seguono:

- a) per protesi, visite e cure acustiche:
 - 60 % della spesa complessiva fino ad un massimo di L. 1.200.000;
- b) per protesi, visite e cure oculistiche:
 - 100 % della spesa complessiva fino ad un massimo di L. 450.000;
- c) per protesi, visite e cure ortopediche:
 - 100 % della spesa complessiva fino ad un massimo di L. 1.500.000.

I suddetti limiti massimi, erogabili in un triennio, sono riferiti ad un unico nucleo familiare (lavoratore, coniuge, figli a suo carico).

Le integrazioni di cui sopra verranno erogate previa domanda corredata dalla fotocopia della documentazione di spesa (fattura) e certificazione medica entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della predetta fattura.

7. Protesi, cure e visite dentarie

Con decorrenza 1 ottobre 2000, il lavoratore iscritto alla CEAV o alla CEVA, il coniuge ed i figli a suo carico hanno diritto ad una integrazione dell'eventuale prestazione pubblica per protesi, cure e visite dentarie nella misura del 50 % della spesa complessiva, fino a un massimo di L. 2.000.000 nel triennio.

Il suddetto limite massimo è riferito ad un nucleo familiare (lavoratore, coniuge, figli a suo carico).

Le integrazioni di cui sopra verranno erogate previa domanda corredata dalla fotocopia della documentazione di spesa (fattura) e certificazione medica entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della predetta fattura.

Per spese riferite a prestazioni di valore inferiore a L. 100.000, nulla è dovuto al lavoratore, al coniuge ed ai figli a suo carico.

8. Contributo visite specialistiche e diagnostiche

Con decorrenza 1 ottobre 2000 i lavoratori iscritti alle Casse Edili Artigiane venete hanno diritto ad una integrazione dell'eventuale prestazione pubblica per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici che non riguardino i casi di cui ai precedenti



punti 6 e 7 nella misura del 50 % della spesa complessiva da essi sostenuta da un minimo di L.50.000 e fino ad un massimo di L. 400.000 nel triennio.

Il termine perentorio di presentazione della domanda è fissato in 180 giorni dalla data della fattura relativa alla spesa sostenuta.

9. Indennità in caso di morte e di invalidità permanente del lavoratore per infortunio extraprofessionale

Con decorrenza 1 ottobre 2000, nel caso di infortunio extraprofessionale da cui derivi la morte o una riduzione permanente della capacità di lavoro, la Cassa Edile Artigiana, mediante apposita copertura assicurativa, eroga al lavoratore iscritto alla Cassa o ai familiari aventi causa le seguenti prestazioni:

- a) L. 8.000.000 in caso di morte;
- b) Nel caso di riduzione della capacità di lavoro (secondo le tabelle INAIL):
 - fino al 10 % nessun importo;
 - dall'11 % al 43 %: L. 5.000.000;
 - dal 44 % al 75 %: L. 10.000.000;
 - dal 76 % al 100 %: L. 20.000.000;


Il lavoratore o i suoi aventi causa dovranno presentare domanda entro 60 giorni dall'evento o dalla stabilizzazione clinica delle conseguenze dannose corredandola della seguente documentazione:

- 1) nel caso di inabilità e riduzione della capacità di lavoro dovrà essere presentata la dichiarazione della ditta attestante lo stato di dipendenza all'atto dell'evento e la denuncia di sinistro;
- 2) nel caso di morte oltre la documentazione di cui al punto 1) che precede dovrà essere presentato il certificato di morte, lo stato di famiglia originario, documentazione attestante il diritto di successione.

10. Contributo spese funerarie per morte del lavoratore

Con decorrenza 1 ottobre 2000, nel caso di decesso del lavoratore avvenuto in costanza di rapporto di lavoro per malattia professionale e non, o infortunio sul lavoro, la Cassa Edile Artigiana erogata agli aventi diritto un contributo spese funerarie di L. 1.500.000.

La domanda dovrà essere avanzata alla Cassa Edile dagli aventi diritto entro 180 giorni dal decesso corredata dei seguenti documenti:

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'FA', followed by two circular stamps or initials, then a large signature that looks like 'S/A', and finally two more signatures, one of which appears to be 'MS'.

- a) certificato di morte;
- b) stato di famiglia originario;
- c) dichiarazione della ditta attestante il rapporto di dipendenza del defunto.

11. Diaria giornaliera per ricoveri in caso di malattia

Con decorrenza 1 ottobre 2000 i lavoratori iscritti alle Casse Edili Artigiane venete e senza familiari a carico, in caso di ricovero ospedaliero per malattia, hanno diritto di ottenere, previa domanda, l'attribuzione di una diaria giornaliera di L. 30.000.

Tale prestazione avrà una durata massima di 30 giorni nell'arco dell'anno di gestione dalle Casse.

Le domande, corredate di idonea documentazione medica comprovante l'evento, dovranno essere presentate nel termine perentorio di 180 giorni dall'avvenuta guarigione.

12. Equo indennizzo dell'anzianità di settore

Con decorrenza 1 ottobre 2000 ai lavoratori che all'atto del pensionamento, pur avendo un'anzianità continuativa di iscrizione alle Casse Edili Artigiane venete, non percepiscono l'A.P.E.S. per eventi loro non imputabili, è riconosciuta un'erogazione **una tantum** nella misura massima e per le anzianità di seguito indicate:


- a) per anzianità superiore a 4 anni e fino ad 8: L. 1.000.000;
- b) per anzianità superiore a 8 anni e fino a 12: L. 3.000.000;
- c) per anzianità oltre il dodicesimo anno: L. 5.000.000.

L'entità dell'erogazione **una tantum** sarà comunque determinata dai Consigli di Presidenza CEAV/CEVA.

Per ottenere l'erogazione **una tantum**, la domanda dovrà essere presentata dal lavoratore entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di pensionamento.

13. Sostegno al reddito per dipendenti da imprese fallite

Con decorrenza 1 ottobre 2000 i lavoratori iscritti alle Casse Edili Artigiane venete dipendenti da imprese che in quanto dichiarate fallite non risultino in regola con i versamenti alle Casse stesse, potranno richiedere alle Casse un acconto pari al:



- a) 50 % dell'importo relativo alla gratifica natalizia;
- b) 50 % dell'importo relativo all'APE ordinaria e l'accredito del relativo periodo.

Tali importi sono posti a carico di un apposito fondo istituito presso le Casse Edili Artigiane e stanziato nel bilancio preventivo di esercizio; il fondo in questione è plafonato nel limite di L. 50.000.000 per la CEAV e nel limite di 20 milioni per la CEVA per ogni anno, e sarà rifinanziato l'anno successivo, fermo restando l'impegno della CEAV e della CEVA all'insinuazione nel fallimento per il recupero del credito.

Per ottenere l'erogazione degli acconti di cui al presente punto, il lavoratore interessato dovrà presentare domanda documentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di dichiarazione del fallimento.

14. Sussidio straordinario per gravi ed eccezionali avvenimenti.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile Artigiana su proposta del Consiglio di Presidenza può decidere a discrezione prestazioni ulteriori e diverse sulla base di motivate richieste dei lavoratori iscritti.


Il consiglio potrà discrezionalmente stabilire se intervenire e in quale misura intervenire nel limite del plafond per le prestazioni ed i sussidi straordinari che non potrà comunque superare il 10 % dello stanziamento in bilancio preventivo per assistenze e prestazioni della Cassa ai lavoratori.

15. Limiti generali alle prestazioni e assistenze della Cassa Edile Artigiana

Tutte le prestazioni e le assistenze della Cassa Edile Artigiana sono condizionate alla disponibilità di fondi appositamente previsti e stanziati nel bilancio preventivo di esercizio e comunque l'erogazione delle stesse è assoggettata alla delibera del Consiglio di Amministrazione.

16. Unicità delle prestazioni ed assistenze

Le prestazioni delle Casse Edili Artigiane venete, in quanto articolazioni di un unico sistema, sono tenute ad evitare la duplicazione delle prestazioni in caso di mobilità dei lavoratori dall'una all'altra Cassa.



17. Adesione alle Casse Edili – CEAV e CEVA

Le parti ribadiscono che alle Casse Edili CEAV e CEVA aderiscono le imprese che applicano il CCNL ed il CRIL siglato dalle confederazioni artigiane e dai sindacati dei lavoratori del settore edile.

18. Criteri Operativi CEAV e CEVA

Le parti approvano l'allegato "criteri operativi CEAV e CEVA" che forma parte integrante del presente accordo.

19. Dichiarazione finale delle parti




Le parti confermano la validità del protocollo d'intesa 28 novembre 1994 (conguaglio versamenti alla Cassa Edile, antinfortunistica ecc...).

Letto, confermato e sottoscritto

E.R.A.V. Confartigianato

C.N.A. del Veneto

CASA Veneto

FILCA CISL Veneto

FILLEA CGIL Veneto

FeNEAL UIL Veneto